

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI OSSI

CONTRATTO – DISCIPLINARE

PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER "RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – FSC 2014-2020 PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II"

* * * *

L'anno **DUEMILADICIOTTO (2018)** addì _____ () del mese di _____ ()

nella residenza del Comune di Ossi con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Geom. Rosolino PETRETTO nato a Ittireddu il 10/02/1962, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del Decreto Sindacale n.ro 17 del 01 Agosto 2018, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Ossi C.F. 00094050903 e P.IVA 00249810904, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente

COMUNE;

2) Arch. Paola Alciator, nata ad Alghero il 28/03/1969, in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato "Alciator-Marinozzi Architetti Associati", con studio ad Alghero in Via T.A. Edison n. 17, C.F. LCTPLA69C68A192D, iscritta con il numero 291 all'Ordine degli Architetti Provincia di Sassari di seguito indicato più brevemente **INCARICATO** o **TECNICO**

INCARICATO.

PREMESSO CHE

Il Comune di Ossi, con Determinazione del Responsabile dell'UdP Iscol@ n.ro 1959 rep. n.

120 del 19 Giugno 2018, è stato delegato per l'attuazione degli interventi per “ **Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici – FSC 2014-2020 Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II**” per un importo complessivo di Euro 300.000 e pertanto intende provvedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e direzione dell'esecuzione del contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida all'incaricato, che accetta, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e direzione dell'esecuzione del contratto relativa al “**Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici – FSC 2014-2020 Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II**”

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel successivo art. 5:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA:

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 14 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010.

Esso dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dall'art. 17 del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010;

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme richiamate. Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016.

PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto definitivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 24 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010.

Esso dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità approvato, e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei titoli abilitativi. Determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme richiamate. Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrato nella determinazione della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore per l'esecuzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ufficio di Direzione per l'esecuzione è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametrato nella determinazione della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Ricade altresì, nelle competenze del Direttore per l'esecuzione, il parere formulato in

termini di relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il Direttore per l'esecuzione è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell'appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell'arte costruttiva.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 3 copie cartacee.

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

- preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi simili che supportino in questo formato);
- in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o

direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rosolino PETRETTO.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacanza).

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo

surrogatorio di natura pubblicistica.

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricoprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA **10 gg.** dalla stipula del presente contratto.

PROGETTO DEFINITIVO **30 gg.** dal parere della RAS sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo dei corrispettivi pari a 2,5 euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del **20,00%** così come offerto dall'incaricato.

Le spese da rimborsare saranno conglobate nella misura del 25% dell'onorario a percentuale (anch'esse verranno ridotte del **20,00%** come offerto dall'incaricato).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i.. e IVA al 22%

I compensi sono determinati nell'importo ribassato di **Euro 19.057,95** (oltre CNPAIA ed IVA), per un importo complessivo di **Euro 24.180,73**.

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale saranno corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da emettere successivamente all'approvazione del progetto.

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della

progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 resi necessari in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto

3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Articolo 14 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente .

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016. Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggette allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Per il COMUNE

l'INCARICATO

.....